



CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

La Corte,

composta dai consiglieri:

Diego Rosario Antonio Pinto

Giovanna Gianì

Enrico Colognesi

Presidente

Cons. relatore

Consigliere

all'esito di camera di consiglio e a scioglimento della riserva assunta nella causa r.g. 1011 - 1/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Corte,

vista l'istanza dell'appellante di sospensiva ex artt. 283 c.p.c. della esecutività della sentenza appellata (Tribunale di Roma, n. 933/2025) con cui, a definizione del giudizio instaurato da Raniero GUERRA, nei confronti degli odierni appellati, si è così statuito:

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- *rigetta le domande dell'attore;*

- *condanna l'attore alle spese di lite, quantificate per ciascun convenuto in € 14.598,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%.*

OSSERVA:

A sostegno della istanza di sospensiva, l'istante assume la sussistenza sia del *fumus boni iuris* – riferito alla dedotta manifesta fondatezza dei motivi di appello – che del *periculum in mora*, riferito al rischio di un grave pregiudizio della propria *posizione* in relazione al *gravoso esborso economico* imposto dalla sentenza impugnata

In ordine al *fumus boni iuris*, la parte richiama integralmente i motivi di appello, assistiti, a suo dire, da un alto grado di fondatezza, tale da palesare la opportunità di sospendere la esecutività della prima decisione.

La istanza va disattesa.

In punto di *fumus boni iuris*, non emerge, almeno *ictu oculi*, una manifesta fondatezza dell'appello nella accezione di cui all'art. 283 cpc, rimettendosi tuttavia al merito un più approfondito vaglio sulla sussistenza dell'illecito di cui è domanda;

Quanto al *periculum in mora*, appare del tutto generica la allegazione - contenuta nell'istanza di sospensiva - di un pregiudizio conseguente al pagamento del "gravoso esborso", rimasta peraltro avulsa dalla produzione di qualsiasi documento indicativo della situazione economica e reddituale della parte istante tale da delineare quella condizione di autentico dissesto economico integrante il requisito di "gravità e irreparabilità" del pregiudizio richiesto dalla norma.

I rilievi sintetizzati presidiano una decisione di rigetto della istanza.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensiva della sentenza appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.09.2025.

Si comunichi.

Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto